

Allegato1)

**AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO REGIONALE
PREVENZIONE ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE
ANNO 2016**

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 1151 del 17 dicembre 2012 avente ad oggetto "Contributi al sostegno della locazione. Misura straordinaria e sperimentale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità. Ripartizione risorse anno 2012";

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n°250 del 15 aprile 2013 avente ad oggetto "Contributi al sostegno della locazione. Misura straordinaria e sperimentale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità. Rendicontazione ed esiti della sperimentazione. Modifiche ed integrazioni agli indirizzi operativi, criteri e modalità";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 664 del 12 luglio 2016 e gli Allegati A e B ;
Visto il Decreto Dirigenziale Regione toscana n.6795 del 20.7.2016;

Vista la delibera n. 64 del 9 settembre 2015 della Conferenza Permanente del LODE Pisano;

Vista la delibera n. 67 del 26 luglio 2016 della Conferenza Permanente del LODE Pisano;

In attuazione della propria determinazione n° 876 dell'11.10.2016

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico e per i successivi **30 gg.** consecutivi i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo straordinario volto a prevenire l'esecutività degli sfratti per morosità nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica, secondo quanto disposto nel presente avviso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo di cui alla presente misura, per la sua natura di intervento straordinario e non di misura strutturale, non può essere concesso per più di due volte allo stesso nucleo familiare.

Art. 1 – Destinatari e requisiti

Possono presentare richiesta per usufruire del contributo in oggetto i nuclei familiari che al momento della pubblicazione del presente avviso sono in possesso dei seguenti requisiti :

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, oppure di altro Stato purché siano nelle condizioni stabilite dall'art. 40, comma 6, D.lgs 25 luglio 1998 n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" *modificato dalla L. 189/2002, comma 6, art. 27: «Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione».*
- 2) titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata di unità immobiliare ad uso abitativo e di alloggi realizzati nell'ambito di programmi di edilizia agevolata in locazione, regolarmente registrato; sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e quelli di E.R.P.;
- 3) pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero per il quale sia intervenuta la convalida ma non ci sia stata ancora esecuzione: in questo secondo caso dovrà essere sottoscritto un nuovo contratto di locazione riferito al medesimo alloggio o ad altro alloggio;
- 4) residenza (da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando) nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio, sito nel Comune di Volterra;
- 5) possesso di un reddito attuale che determini un valore ISE non superiore a € 35.000,00 ed un valore ISEE non superiore a € 20.000,00 risultanti da una dichiarazione in corso di validità;
- 6) non titolarità per una quota superiore al 30% di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale;
- 7) perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale dovuta al peggioramento della situazione economica generale, per almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio, determinata da uno dei seguenti eventi:
 - a) essere un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale per un evento quale :
 - licenziamento, ad esclusione di quello per giusta causa, di quello per giustificato motivo soggettivo e ad esclusione delle dimissioni volontarie (tranne il caso in cui queste ultime siano riconducibili a una prolungata mancata retribuzione);
 - accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
 - cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga;
 - collocazione in stato di mobilità;
 - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;

- cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A, aperte da almeno 12 mesi, o consistente flessione dell'attività e del reddito derivante;
- b) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza;
- c) modificazione del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali separazione, allontanamento di un componente, detenzione;
- d) altri motivi che abbiano causato la diminuzione della capacità reddituale, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare per quanto attiene ai fenomeni di precarietà lavorativa, alla sussistenza di contratti atipici e/o saltuari, a nuclei in particolare situazione di fragilità, quali famiglie monoparentali, pensionati, nuclei con presenza di portatori di handicap, per i quali l'erosione del potere d'acquisto comporta una effettiva difficoltà di sostentamento. Questa condizioni saranno attestate dal Comune avvalendosi del contributo dei servizi sociali

Art. 2 – Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art. 1 del presente avviso.

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.p.r. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto testo unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel rendere tali dichiarazioni verificando con precisione i dati dichiarati.

In particolare sono comprovati mediante autodichiarazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da rendersi sottoscrivendo il modulo di domanda appositamente predisposto i seguenti stati, fatti o situazioni soggettive o oggettive:

- a. - cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
 - cittadinanza di altro Stato e titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;
- b. residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico;
- c. composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo;
- d. reddito ISE/ISEE in corso di validità redatto ai sensi del D.P.C.M. n°159 del 5 dicembre 2013 e D.Dirett. 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. copia del contratto di locazione registrato;

- b. copia dell'intimazione di sfratto dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della prima udienza oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell'eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione;
- c. documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità di cui all'art.1 punto 7, lett. a), b), c) e d);
- d. indicazione del nominativo del proprietario (o locatore) dell'abitazione e del suo avvocato e loro recapiti, al fine di contattarli per effettuare l'eventuale pagamento del contributo.

Art. 3 – Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande, il termine è fissato nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico all'Albo pretorio on-line del Comune di Volterra.

Le domande presentate saranno raccolte in ordine di presentazione secondo il protocollo di ricezione ogni 15 giorni partendo dalla data di pubblicazione del presente avviso ed, in tale ordine saranno esaminate ai fini dell'ammissione e dell'individuazione dell'ordine di priorità dalla Commissione Territoriale per il contrasto del disagio abitativo.

Le domande pervenute, oltre il termine dei 30 gg dalla data di pubblicazione dell'Avviso, saranno accolte, in subordine, alle domande pervenute nei termini e saranno esaminate dalla Commissione territoriale che le valuterà in termini di ammissibilità e secondo l'ordine di priorità correlato al maggior rischio di esclusione abitativa, individuato dalla Commissione stessa.

Nel caso in cui residuassero risorse del Fondo dei singoli Comuni non utilizzate, per mancata presentazione di domande o per non adesione dei proprietari, le stesse saranno reimpiegate, in ambito Lode, con la stessa finalità, secondo l'ordine di priorità delle domande correlato al maggior rischio di esclusione abitativa individuato dalla Commissione Territoriale.

Art. 4 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di ... reperibili sul sito web dal Comune di Volterra e sul sito del Comune di Volterra www.comune.volterra.pi.it nella sezione bandi e concorsi o distribuiti presso l'Ufficio Casa Politiche sociali (piano 3° palazzo pretorio, Piazza dei Priori, 12) o l'ufficio9 sportello del cittadino, via Turazza 2 del Comune di Volterra o presso i Sindacati degli Inquilini (SICET, SUNIA, UNIAT, Unione Inquilini).

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione.

Le domande di partecipazione redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000, dovranno essere presentate presso presso lo sportello del cittadino – ufficio protocollo del Comune di residenza nei giorni di apertura al pubblico.

Art. 5 – Istruttoria delle domande

L'Ufficio competente del Comune di Volterra procede all'istruttoria delle domande, accerta la sussistenza delle condizioni e verifica il possesso dei requisiti previsti e sottopone ogni 15 giorni le stesse all'esame della Commissione Territoriale per il contrasto del disagio abitativo. Tale Commissione effettuerà la valutazione delle domande per confermare o escludere l'ammissione al contributo ed in questo secondo caso in base ai seguenti **criteri di priorità** correlati al maggiore rischio di esclusione abitativa:

- a) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne;
- b) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia un minore;
- c) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente portatori di handicap o con invalidità accertata per almeno il 74%, ;
- d) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

In assenza od a parità di condizioni di priorità la Commissione Territoriale utilizzerà in ordine decrescente i seguenti ulteriori criteri preferenziali al fine di fronteggiare le situazioni di maggior disagio abitativo:

- 1. l'ISEE più basso;
- 2. il maggior stato di avanzamento del procedimento di sfratto;
- 3. l'antiorità dell'atto di intimazione di sfratto per morosità;
- 4. essere posizionato nelle precedenti graduatorie relative a Fondo morosità sfratti senza avere beneficiato del contributo per mancanza di risorse sufficienti a coprire le necessità di tutti gli ammessi in graduatoria.

Ai fini della presente disciplina per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio sei mesi prima della data di pubblicazione del presente bando.

Sono equiparate al nucleo familiare, le situazioni di convivenza finalizzate alla reciproca assistenza morale e materiale, che siano instaurate e durino stabilmente da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del presente bando.

I Comuni del LODE, dopo avere provveduto all'istruttoria delle domande pervenute, le trasmettono - utilizzando un apposito stampato - entro i successivi 15 giorni alla Commissione Territoriale per il contrasto del disagio abitativo.

Tale commissione effettua la valutazione delle singole domande, pervenute nei 15 gg, per confermare o escludere l'ammissione al contributo delle stesse e predispone l'elenco delle

domande accolte in base all'ordine di ricezione e ai criteri di priorità e l'elenco delle domande escluse con la relativa motivazione.

Intervenuta la scadenza del bando, l'elenco complessivo delle domande accolte, pervenute nei 30 gg di pubblicazione del bando, secondo l'ordine di ricezione di protocollo, in base ai criteri di priorità e l'elenco complessivo delle domande escluse con la relativa motivazione sono approvati in via provvisoria e pubblicati a cura del Dirigente dell'Ufficio di supporto del LODE.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione in via provvisoria degli elenchi delle domande accolte in base ai criteri di priorità e delle domande escluse all'Albo Pretorio on line, gli interessati possono inoltrare opposizione, che sarà valutata dalla Commissione Territoriale.

L'elenco, in via definitiva, delle domande accolte in base ai criteri di priorità e l'elenco delle domande escluse con la relativa motivazione saranno approvati e pubblicati a cura del Dirigente dell'Ufficio di supporto del LODE.

Art. 6 – Ripartizione del fondo ed erogazione del contributo

Il Fondo sarà in prima battuta suddiviso ed erogato tra i comuni del LODE secondo il criterio di ripartizione approvato in sede Lode.

I nominativi dei soggetti ammessi al contributo sono immediatamente trasmessi ad APES S.c.p.A, incaricato di liquidare l'importo relativo fino ad esaurimento delle risorse disponibili per i Comuni del LODE Pisano. APES S.c.p.A., fino alla concorrenza della dotazione finanziaria stanziata dalla Regione Toscana e nei limiti dell'importo da erogare ai sensi del successivo art. 7, provvederà a proporre al proprietario dell'alloggio la corresponsione dell'importo del potenziale contributo a fronte di liberatoria per le morosità accertate e dell'abbandono dell'azione giudiziale di sfratto, ovvero del nuovo contratto sottoscritto dalle parti che preveda espressamente la rinuncia all'azione giudiziale di sfratto, e, ottenuta l'adesione, conferma la domanda disponendo il mandato di pagamento direttamente al proprietario dell'alloggio (locatore), anche per il tramite del suo legale. A tale riguardo si precisa che l'azione di sfratto alla quale si deve rinunciare è quella già in corso al momento della richiesta del contributo.

Il termine a disposizione del proprietario per aderire alla proposta formulata da APES è fissato in 10 giorni dal ricevimento della stessa, trascorsi inutilmente i quali la proposta si intenderà rifiutata.

A fronte del rifiuto da parte del proprietario, il contributo potrà essere utilizzato come deposito cauzionale per la stipula di un contratto di locazione relativo ad un nuovo alloggio, favorendo il c.d. percorso di "passaggio da casa a casa", anche di concerto con le Commissioni Territoriali istituite con la L.R 75/2012.

In tal caso il richiedente dovrà reperire un nuovo alloggio, posto in uno dei Comuni del LODE Pisano, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione formale del rifiuto del locatore; lo stesso dovrà allegare una proposta di locazione scritta da cui risultino i dati relativi al locatore e all'unità immobiliare, il canone di locazione e l'entità del deposito cauzionale. Tale termine potrà essere prorogato dalla Commissione Territoriale, su richiesta dell'interessato, qualora documenti che si sta attivando nella ricerca dell'alloggio.

APES, a fronte di tale proposta, si impegna con atto scritto ad erogare il contributo direttamente al proprietario del nuovo alloggio con la presentazione del contratto di locazione sottoscritto dalle parti e registrato, a pena della perdita del contributo stesso.

Art. 7 – Ammontare del contributo

Potrà essere riconosciuto un contributo pari all'importo della morosità risultante dallo sfratto, maggiorato dall'ammontare delle spese e interessi legali reclamati, che non potrà superare il tetto massimo di € 8.000,00 (ottomila/00).

Nel caso di "passaggio da casa a casa" il contributo sarà utilizzato come deposito cauzionale per il contratto relativo al nuovo alloggio per un importo pari a tre mensilità ed alle spese eventuali di registrazione, e non potrà comunque superare il tetto massimo di € 3.000 (tremila/00).

Art. 8 – Esclusione dal Bando

Pena l'esclusione, le richieste dovranno essere debitamente sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dal presente avviso.

Art. 9 – Ulteriori disposizioni

Il contributo di cui al presente avviso non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

Si precisa che i contributi affitti di cui alla legge 431/98, per loro natura, risultano incompatibili con il contributo sfratti solo nei casi in cui vengano erogati al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Il contributo di cui al presente avviso non può essere utilizzato per evitare gli sfratti disposti dai soggetti ERP per i soggetti assegnatari in stato di morosità.

Il contributo di cui alla presente misura non potrà essere erogato per più di due volte allo stesso soggetto o familiare con esso convivente.

Art. 10 - Controlli

Potranno essere effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e nei casi di dichiarazioni false rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli,

con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

Il campione, determinato in misura non inferiore al 10% del totale delle domande presentate, verrà estratto casualmente attraverso l'uso del programma <http://www.random.org/integers/>.

L'amministrazione si riserva inoltre la facoltà di controllare la validità delle motivazioni d'incolpevolezza della morosità addotte dai richiedenti, invitando gli interessati ad un colloquio informale chiarificatore.

Art. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 22 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

I dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente avviso e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente che è anche responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini del presente procedimento si informa che il Comune tratterà i dati personali qualificabili, ai sensi dell'art. 4 lett. b), c) e d) del D.lgs 2003/196, come personali, identificativi e sensibili. Il trattamento dei dati avverrà in adempimento degli obblighi di legge e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il Comune di Volterra informa che i dati sensibili raccolti che risultassero "Eccedenti" o "non pertinenti" o "non indispensabili" rispetto alle finalità perseguite non verranno utilizzati salvo che per l'eventuale conservazione da effettuarsi a norma di legge.

Finalità del trattamento: La presente raccolta dei dati da parte del Comune di Volterra persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla erogazione del contributo per l'accesso per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità di cui alla delibera Regione Toscana 1 dicembre 2014 n.1082.

Modalità del trattamento: Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati autorizzate e l'aggiornamento di archivi cartacei ed informatici. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Obbligo o Facoltà di conferimento: ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere "b" e "c" si evidenzia che il trattamento dei dati da parte del Comune di Volterra è essenziale per l'adempimento dei procedimenti previsti e che pertanto il mancato conferimento di tali dati potrà comportare la mancata accettazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico.

Comunicazione e diffusione: I dati personali, identificativi e sensibili saranno comunicati alla Commissione territoriale e ad APES S.c.p.A per gli adempimenti connessi all'erogazione del contributo.

Titolare del trattamento dei dati: Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Volterra.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ex art. 7 D.lgs 196/2003:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

Il titolare del trattamento è il Comune di Volterra. Il responsabile del trattamento dei dati è Rossella Trafeli.

Art 12 - Norma Finale

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle delibere regionali e del LODE Pisano di cui in premessa ed alla vigente normativa in materia.

Qualora residuassero delle risorse di cui al presente bando o altre nuove in materia venissero ad essere disponibili nel corso dell'anno, i comuni del LODE Pisano si riservano di ripubblicare il presente bando uno o più volte secondo date concordate.

Il Responsabile del procedimento è individuato in Rossella Trafeli.

Volterra, 11 ottobre 2016

La Responsabile del settore n. 5
Rossella Trafeli